

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.194.2

blass. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.97.2

Allegati:

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

(va@pec.mase.gov.it)

e, p.c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della difesa dell'ambiente Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA) (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8897] SANTA GIUSTA (OR) – Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Sassu" della potenza di 65,96 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi in località Sassu – Progetto Definitivo.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Nexta Sardinia S.r.l.


Comunicazione della Soprintendenza speciale per il PNRR – "Aree idonee".

Con riferimento a quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0050941 del 18/03/2024, affinché questa Amministrazione della cultura provveda a dichiarare se l'impianto industriale di cui trattasi ricada o meno nelle aree idonee definite dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, si deve evidenziare preliminarmente che la propria competenza in materia si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del predetto comma 8, rispetto alle quali si è tenuti a verificare rispettivamente:

• con riferimento alla lettera c-ter), l'"assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio" (nell'area interessata dal progetto non sono presenti beni culturali oggetto di dichiarazione ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004);



con riferimento alla lettera c-quater), l'eventuale interferenza diretta dell'impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis), c-ter) (<u>l'impianto industriale FVA ricade integralmente in area</u> vincolata paesaggisticamente come di seguito indicato: beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale - PPR - ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione - NTA art. 17, comma 3, lett. a), g) e k), rispettivamente entro la "Fascia costiera", all'interno della "zona umida costiera" e delle "aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92 (interesse faunistico)"; le opere di connessione alla RTN (cavidotto) interessano anch'esse ambiti vincolati paesaggisticamente dal PPR ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. a), g) e k) delle NTA del PPR; la stazione utente di collegamento alla RTN ricade parzialmente all'interno dei 300 m dalla linea di battigia dello Stagno di Santa Giusta vincolato paesaggisticamente dal PPR ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. g) delle NTA del PPR; la parte meridionale dell'impianto FVA si colloca entro la fascia di rispetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004, relativa al Decreto Assessoriale PI/TPUC 6 aprile 1990, recante "ARBOREA - ZONA LITORANEA E STAGNO S'ENA ARRUBIA" – v. l'immagine di seguito riportata):



(elaborazione Soprintendenza speciale per il PNRR: "fascia di rispetto" di 500 m della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004, relativa al DAPI/TPUC 06/04/1990 – fascia ROSA)

Con riferimento a quanto prospettato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, con la nota prot. n. 6854 dell'8/02/2023, si ritiene che le opere connesse ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, quali opere private di connessione alla RTN che non ne





siano parte (v. in merito quanto al contrario previsto dal comma 3-bis dell'art. 36 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021), non possano essere ricondotte – benché interrate – a quelle previste dalla lett. A.15 del d.P.R. n. 31 del 2017, la quale lettera, fatte salve in ogni caso le disposizioni di tutela dei beni archeologici, prevede opere di lievissima entità (anche per la fase costruttiva) come canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete.

In ogni caso, visto il parere tecnico istruttorio reso con nota prot. n. 3914 del 16/03/2023, la sola ubicazione del progetto in una eventuale "area idonea" di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 non presuppone alcuna conseguente ed automatica dichiarazione favorevole di compatibilità ambientale, la quale, invece, deve essere valutata di volta in volta sulla base di una specifica istruttoria volta ad individuare le eventuali contrarie determinate condizioni tecnico-localizzative che ne possano inficiare la generale definizione legislativa richiamata, come in effetti si ritiene si sia puntualmente effettuato con il parere tecnico istruttorio del 16/03/2023 della Scrivente, al quale, pertanto, si deve rimandare.

La normativa in merito alla definizione (si osservi, comunque, ancora nella fase di salvaguardia) delle "aree idonee" non prevede in nessun caso l'abrogazione o l'inapplicabilità di norme a tutela del patrimonio culturale o del paesaggio, la cui cogenza è confermata anche per codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel caso della considerazione del parere in materia paesaggistica quale obbligatorio e non vincolante, stante la necessità di motivare adeguatamente la compatibilità ambientale delle opere previste anche rispetto alla possibilità di danneggiare o distruggere i valori storico artistici e paesaggistici tutelati, ma potenzialmente anche i beni culturali archeologici per il quale rischio il Proponente non ha concluso la relativa verifica preventiva ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (All. I.8, art. 1, comma 10), alla quale verifica comunque il progetto di cui trattasi rimane soggetto.

Al contrario, qualora codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovesse ritenere di poter adottare comunque il provvedimento di VIA senza il concerto di questo Ministero della cultura per quanto attiene al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, per il quale il Proponente non ha verificato in via definitiva l'interesse archeologico delle aree interessate, come rilevato con il parere tecnico istruttorio prot. n. 3914 del 16/03/2023.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP arch. Piero Aebischer

II Dirigente del Servizio V della DG ABAP dott. Massimo Castaldi



Il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

3

MINISTERO DELLA